



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
«Ranieri Mario COSSAR - Leonardo da VINCI»

Settori: Servizi - Industria e Artigianato  
-Istruzione e Formazione Professionale  
34170 GORIZIA – Viale Virgilio, 2  
Cod. fisc. 91021420319 pec: gois00300t@pec.istruzione.it  
e-mail: gois00300t@istruzione.it-  
istitutoprofess.go@libero.it  
[www.cossardavinci.com](http://www.cossardavinci.com)



a.s. 2016/2019

## REGOLAMENTO DISCIPLINA

### Premesse

L'Istituto è una comunità educante i cui componenti (studenti, docenti, personale non docente, famiglie, educatori) partecipano al processo formativo e contribuiscono al raggiungimento del fine istituzionale di un istituto professionale, nel rispetto dell'identità, delle opinioni, delle idee di ciascuno.

L'Istituto s'impegna a perseguire:

- \* lo sviluppo del rispetto per ogni individuo della comunità;
- \* la promozione, in ogni individuo, delle capacità di elaborare progetti di vita positivi per se stessi e per la comunità;
- \* lo sviluppo della conoscenza e del saper fare, elementi propulsivi del progresso del singolo individuo e della società.
- \* Il rispetto e la cura per l'ambiente in cui la comunità opera;

Nell'isciversi all'Istituto gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che comporta la piena accettazione del presente regolamento e del Patto di corresponsabilità educativa, documento che enuclea i principi ed i comportamenti che scuola, famiglia ed alunni condividono, sottoscrivono e si impegnano a rispettare.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio dell'attività didattica i Docenti Coordinatori di ciascuna Classe, avvalendosi dell'aiuto e delle competenze di tutti i loro Colleghi, illustreranno agli Studenti il regolamento di Disciplina, nel contesto del P.T.O.F. e della normativa scolastica.

### Riferimenti normativi

Il regolamento di disciplina è stato redatto con riferimento alla normativa costituita dai decreti:

- \* D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
- \* D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Si richiamano di seguito elementi di particolare rilievo del D.P.R. 249/1998, che il regolamento di disciplina dell'Istituto, basato sulla normativa citata, assume come fondanti.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;

- la responsabilità disciplinare è personale;
- lo studente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto ad un'audizione a difesa e l'amministrazione ha l'obbligo di garantirne l'applicabilità;
- l'esercizio del potere disciplinare non deve influire sulla valutazione del profitto;
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- le sanzioni devono essere sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- le sanzioni devono essere sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

## **DIRITTI**

- L'allievo ha diritto ad una formazione qualificata che rispetti la sua identità, valorizzi, anche attraverso l'orientamento, le sue inclinazioni personali e sviluppi le sue potenzialità.
- Tale diritto si concretizza con un'azione educativa basata sulla continuità dell'apprendimento e sull'adozione di forme di flessibilità del percorso educativo volte a rispettare i diversi ritmi di apprendimento degli allievi.
- Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Gli studenti possono scegliere di frequentare le attività aggiuntive offerte dalla scuola.

## **DOVERI**

- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, di tutto il Personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. E' vietato in particolare ogni atto lesivo della dignità e dell'incolumità delle persone.
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. In base alla normativa vigente "... ai fini della validità dell'anno scolastico...per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Non si terrà conto di assenze dovute a ricovero ospedaliero o a gravi motivi documentati.
- Gli alunni devono portare a scuola il materiale scolastico richiesto dai docenti ed eseguire i compiti assegnati.
- Gli studenti non devono allontanarsi dalle proprie aule al cambio dell'ora, se non accompagnati dal docente.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Il risarcimento del danno (anche collettivo, in caso di mancata individuazione del responsabile diretto), per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabili al figlio, sarà a carico del genitore.
- Lo studente si impegna a non lasciare incustoditi i propri beni personali. L'Istituto non è responsabile dei beni o del denaro lasciati incustoditi o dimenticati nei suoi locali.
- Gli studenti sono tenuti a tenere spenti cellulari o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche e la permanenza a scuola all'interno dell'Istituto. Durante lo

svolgimento delle attività didattiche, per eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, quando dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, l'utilizzo del cellulare potrà essere autorizzato dal docente.

- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalle norme di legge e dal regolamento d'istituto.

## **FREQUENZA SCOLASTICA**

**Art.1** L'Istituto è una comunità educante nella quale tutti gli appartenenti contribuiscono al raggiungimento del fine istituzionale di un istituto professionale nel rispetto dell'identità, delle opinioni, delle idee del prossimo.

**Art.2** La frequenza degli alunni è obbligatoria in tutte le attività curricolari programmate dall'Istituto.

L'attività di alternanza scuola lavoro è attività curricolare a tutti gli effetti, richiesta obbligatoriamente al fine del conseguimento della qualifica e del diploma professionali (Corsi Iefp) e dell'ammissione all'Esame di Stato (secondo le modalità della l.107/2015)

**Art.3** L'orario dell'attività didattica è stabilito ogni anno dal Dirigente con il supporto di un'apposita commissione nominata dal Collegio dei docenti.

**Art.4** Gli allievi sono tenuti ad entrare nelle rispettive aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni e non possono allontanarsi dall'Istituto prima della fine delle stesse. Durante gli intervalli gli studenti devono uscire dalle classi ed utilizzare gli spazi che annualmente saranno individuati a tali scopi.

**Art.5** Agli alunni non è consentito uscire dall'aula durante le ore di lezione se non su autorizzazione dell'insegnante. L'alunno che ha ottenuto il permesso di uscire dall'aula deve farvi ritorno nel più breve tempo possibile. Gli alunni, durante l'orario delle lezioni non possono trattenersi a conversare nei corridoi, locali adibiti a servizi igienici o in altre aule dell'Istituto.

**Art.6** I cambi di aule devono avvenire senza recar disturbo e nel più breve tempo possibile. Durante i cambi di insegnante, gli allievi sono tenuti a rimanere all'interno delle proprie aule.

**Art.7** Le assenze vanno giustificate utilizzando l'apposito libretto personale nel giorno del rientro. La famiglia, in caso di quinte assenze o multiple di esse, si farà carico di avvisare l'Istituto del rientro del proprio figlio anche telefonicamente. In caso di assenze consecutive superiori ai cinque giorni, ma non determinate da motivi di salute, la famiglia dell'alunno è tenuta a comunicare preventivamente al Dirigente o a un suo collaboratore i motivi e la durata indicativa dell'assenza.

**Art.8** L'alunno maggiorenne si sostituisce in ogni caso ai genitori, la scuola si riserva comunque la facoltà di inviare la comunicazione delle assenze alla famiglia.

**Art.9** In caso di numerose o ripetute assenze sarà cura dell'istituzione scolastica segnalare tempestivamente la situazione alla famiglia dell'alunno interessato. La scuola valuterà le giustificazioni presentate con particolare rigore. Nel caso di dubbi sull'evasione dell'obbligo scolastico o formativo, l'Istituzione scolastica segnalerà la situazione ai servizi sociali.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le deroghe, approvate dagli organi collegiali competenti, devono essere debitamente avvalorate con specifica documentazione agli atti dell'istituto, e sono ammesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le sole tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) motivi di salute** pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); terapie riabilitative continuative;
- b) motivi personali e/o di famiglia** (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del

nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

c) **partecipazione ad attività sportive** con uscite di più giorni, in competizioni e iniziative programmate dal C.O.N.I. o da enti federati al medesimo e da organizzazioni di pari livello stranieri;

d) **motivi di lavoro**, documentati e certificati da contratti di assunzione o equivalenti.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico, sarà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

**Art.10** Le astensioni collettive dalle lezioni da parte degli allievi costituiscono sempre un'assenza ingiustificata. In questo caso sarà inviata una comunicazione alle famiglie degli allievi.

**Art.11** Gli allievi sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni. Le entrate in ritardo e le uscite anticipate sono ammesse solo se autorizzate dal Dirigente o da un suo delegato.

**Art.12** Le entrate in ritardo, se preventivamente vistate dal Dirigente da un suo delegato, sono ammesse entro le prime due ore di lezione e annotate sul registro di classe dall'insegnante dell'ora di entrata. Gli studenti che presentino il permesso di entrata fuori orario (entro le prime 2 ore) saranno accettati, ma giustificati solo in presenza di idonea documentazione (ad esempio impegnativa per visita medica, convocazione presso Uffici Pubblici, Enti, ecc.) o, se minori, in presenza di un genitore.

In caso contrario verranno ammessi alle lezioni, ma l'assenza verrà considerata ingiustificata, con rilievo disciplinare.

Le uscite anticipate sono concesse solo dal Dirigente o dai suoi delegati, non prima della quinta ora e annotate sul giornale di classe dall'insegnante dell'ora precedente l'uscita.

L'uscita anticipata può essere richiesta solo per gravi motivi. In caso di studenti minori, la famiglia o un suo delegato, deve essere obbligatoriamente presente al momento dell'uscita. Per gli studenti maggiorenni l'uscita anticipata sarà concessa solo in presenza di idonea documentazione (da esibire al massimo nella prima giornata di frequenza successiva), valutata di volta in volta dal Ds o dai suoi collaboratori. Per ulteriori dettagli applicativi si rimanda ad apposita circolare.

## **RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

**Art.13** L'istituzione scolastica promuove i rapporti con le famiglie nell'ottica della più ampia e costruttiva collaborazione all'attività educativa.

**Art.14** Gli insegnanti ricevono i genitori secondo le modalità stabilite ogni anno dagli organi competenti. Le modalità predette vengono comunicate mediante circolare ed pubblicate sul sito della scuola [www.cossardavinci.com](http://www.cossardavinci.com). Agli alunni, inoltre, verrà distribuito un prospetto riassuntivo delle modalità di comunicazione adottate nello specifico anno scolastico. Le comunicazioni ordinarie avvengono per iscritto.

**Art.15** Il Dirigente riceve gli allievi durante l'orario scolastico in base alla propria disponibilità. Il Dirigente riceve i genitori previo appuntamento.

**Art.16** L'accesso agli uffici di segreteria da parte delle famiglie è regolamentato secondo l'orario definito di anno in anno e reso pubblico mediante avviso sul sito della scuola [www.cossardavinci.com](http://www.cossardavinci.com).

## **SPAZI AUTOGESTITI E RAPPRESENTANZA STUDENTESCA**

**Art. 17** Annualmente si costituisce il Comitato studentesco, nominato fra i rappresentanti di classe.

**Art.18** Il Comitato organizza la propria attività mediante la redazione di un regolamento che stabilisce le modalità di elezione del Presidente, del Segretario, gli orari degli incontri e ogni altro aspetto rilevante.

**Art.19** Le attività del Comitato si svolgono nei locali della scuola, previa comunicazione alla Dirigenza, di norma in orario non curricolare. In casi del tutto eccezionali, previa autorizzazione, le riunioni del Comitato degli studenti possono tenersi anche durante l'orario delle lezioni.

**Art.20** Il Comitato studentesco può richiedere le assemblee generali, esprimere pareri o formulare proposte al Consiglio d'istituto, promuovere e coordinare in generale le attività studentesche.

**Art.21** Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (art. 3 comma 1 T.U. cit.). Qualora l'ordine del giorno non rientrasse in quanto stabilito dalla normativa l'assemblea non sarà concessa.

**Art.22** L'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti (art. 14 comma 2 T.U. cit.). L'assemblea può avere la durata massima delle ore di lezione di una giornata, distribuite eventualmente anche in più giornate. La durata va richiesta tenendo conto delle attività previste. Qualora i lavori dell'assemblea interessassero solo parzialmente l'orario delle lezioni, nelle ore residue si svolgerà l'attività curricolare regolare.

**Art.23** In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea d'istituto può articolarsi in gruppi di lavoro variamente organizzati (classi parallele, triennio - biennio, sezione, indirizzo ecc.)

**Art.24** L'Assemblea, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che indichi le modalità di elezione del Presidente, del Segretario verbalizzante e il funzionamento generale della stessa. Il regolamento viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Gli studenti hanno diritto di chiedere un'assemblea di classe al mese nel limite massimo di due ore di lezione, sentita la disponibilità degli insegnanti delle ore richieste.

**Art.26** Ogni assemblea va richiesta al Dirigente almeno con cinque giorni di anticipo rispetto alla data indicata, unitamente al O.d.G. su cui si intenda dibattere.

**Art.27** Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e durante le stesse ore di lezione. Il servizio dei docenti durante le assemblee è regolato dalle normative vigenti.

**Art.28** Alle Assemblee d'istituto possono intervenire esperti esterni la cui partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'istituto.

**Art.29** Al termine delle assemblee deve essere redatto un verbale dal quale emergano i punti della discussione.

**Art.30** Le assemblee possono essere sospese dal Dirigente o da un suo delegato nel caso in cui sia constatata l'impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse, la violazione del proprio regolamento, del regolamento d'istituto o di altra normativa vigente.

**Art.31** Studenti e genitori possono convocare assemblee pomeridiane utilizzando i locali della scuola. La data e l'orario di svolgimento devono essere concordati con il Dirigente. Dette assemblee sono aperte alle altre componenti scolastiche qualora siano invitate e vogliano prendervi parte. All'assemblea possono inoltre partecipare, su preciso invito dell'assemblea stessa, rappresentanti delle forze sociali esterne (associazioni culturali, sindacali, partiti politici, ecc.) interessati ai problemi della scuola, previa richiesta al Dirigente e approvazione del Consiglio d'istituto.

## **AULE SPECIALI ATTREZZATURE**

**Art. 32** L'Istituto dispone di aule speciali e attrezzature affidate a docenti responsabili che ne indicano il funzionamento, curano il materiale in esse contenuto e provvedono a coordinarne l'utilizzo.

**Art. 33** L'Istituto, sentiti i docenti responsabili, programma l'utilizzazione delle proprie aule speciali in relazione alle esigenze didattiche dei diversi indirizzi.

**Art.34** I laboratori, le aule speciali, le officine, le biblioteche hanno un regolamento modificabile ogni anno per il loro utilizzo a cui il personale della scuola e gli allievi devono attenersi. Gli allievi possono accedere ai laboratori anche fuori dal normale orario delle lezioni, con opportuno preavviso e consenso



del docente responsabile del laboratorio, purché ci sia l'assistenza di un docente a titolo volontario e gratuito. Il funzionamento dei laboratori è disciplinato in modo da assicurare l'accesso agli stessi da parte dei docenti e degli alunni durante l'attività curricolari.

## **COMPORAMENTI VIETATI**

**Art.35** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

**Art. 36** Far parte della comunità dell'Istituto comporta l'accettazione della cultura del rispetto delle regole e della consapevolezza che la libertà del singolo è limitata dalla libertà degli altri; ne consegue che gli atteggiamenti, i comportamenti, il linguaggio, l'abbigliamento, l'uso degli ambienti non coerenti con tale principio sono sanzionabili.

**Art.37** L'Istituto promuove la salute di tutta la comunità, pertanto, in conformità con le vigenti leggi, il fumo è vietato all'interno di tutti gli edifici scolastici e nelle loro pertinenze esterne.

**Art. 38** Durante lo svolgimento delle attività didattiche è fatto divieto assoluto dell'uso del telefono cellulare e delle apparecchiature elettroniche multimediali di qualsiasi tipo (a puro titolo di esempio: fotocamere, videocamere, registratori vocali dei telefonini), salvo l'utilizzo per motivi didattici programmati ed autorizzati dall'Istituto. Si ricorda che l'utilizzo improprio di tali attrezzature per registrazioni audio, video e foto può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art. 10 del Codice Civile) con conseguenti possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (irrogate dall'Autorità garante della privacy), insieme alle sanzioni disciplinari di competenza della scuola.

Nei casi più gravi la direttiva ministeriale prevede la possibilità di sanzioni disciplinari più rigorose che possono condurre alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo.

È vietato l'uso non autorizzato di Internet ed il collegamento a siti non concernenti l'attività didattica in corso.. Si rimarca che non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso. Mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) e/o diffonderle via mms può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, configurando reati e portando a sanzioni disciplinari e pecuniarie.

## **COMPORAMENTI TRASGRESSIVI DEI DOVERI ELENCATI**

**Art.39** Ai fini del presente Regolamento, in sintonia con il Regolamento di disciplina attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 dd 24/06/98), si ritengono non conformi allo spirito ed alle finalità della comunità educante tutti gli atteggiamenti, linguaggi, atti ed usi impropri che:

- risultano offensivi e di danno verso le persone e le attività
- deteriorano o manomettono spazi e attrezzature
- diminuiscono e/o compromettono il livello di sicurezza personale e collettivo.

Sono pertanto mancanze disciplinari sanzionabili disciplinarmente

- i linguaggi irrispettosi, offensivi, intimidatori e di discriminazione razziale, etnica, sessuale, religiosa verso qualunque persona ed in particolare verso compagni, docenti, personale di servizio;
- le azioni irrispettose, offensive, intimidatorie e di discriminazione razziale, etnica, sessuale, religiosa verso qualunque persona ed in particolare verso compagni, docenti, personale di servizio presente nell'Istituto;
- atti di bullismo ("..Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul

conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche.." - D.M. n. 16 5/02/07);

- la violenza psicologica e/o fisica verso qualunque persona;
- il disturbo alle attività didattiche programmate dall'insegnante;
- l'uso improprio di attrezzature, sussidi, arredamento ed ambiente scolastico;
- il danneggiamento del patrimonio scolastico e della proprietà privata;
- il mancato rispetto delle norme di igiene e pulizia degli spazi scolastici;
- l'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- l'utilizzo improprio e fuori luogo delle attrezzature di sicurezza;
- il danneggiamento e/o lo spostamento delle attrezzature di sicurezza.
- Il fumo, il consumo e lo spaccio di alcool e di altre sostanze vietate dalle norme vigenti.

L'elenco sopra indicato riporta le fattispecie di infrazioni più frequenti ma non deve essere considerato esaustivo; va integrato con ogni comportamento contrario alle norme ed ai principi su cui si fonda il presente Regolamento.

## **SANZIONI**

**Art.40** Le sanzioni disciplinari adottate nell'Istituto a seguito di mancanze disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di integrare o convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni hanno una funzione educativa e quindi sono dirette al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale tra le quali: volontariato, attività di segreteria e di ricerca; pulizia dei locali; piccole manutenzioni; riordino di cataloghi e di archivi; frequenza di corsi di formazione; produzione di elaborati che riflettano sugli episodi sanzionati.

Le sanzioni previste sono le seguenti.

- **Richiamo verbale** in classe o in separata sede da parte dell'insegnante dell'ora e/o del coordinatore, del dirigente o dei suoi collaboratori.
- **Richiamo scritto** sul registro elettronico di classe a cura dell'insegnante dell'ora e/o comunicazione alla famiglia, tramite il libretto personale e/o mediante telefono o fonogramma; reiterate ammonizioni scritte verranno valutate dal Consiglio di classe e potranno portare ad un provvedimento di sospensione.
- **Ritiro in custodia temporanea degli oggetti estranei alla didattica o dei cellulari utilizzati in orario scolastico** (sanzione, prevista dalla circolare ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007, irrogata dal docente, dal Dirigente o dai suoi collaboratori e comunicata con nota sul libretto personale). Detti oggetti saranno riconsegnati allo studente al termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane dal Dirigente, da un suo delegato o da personale di segreteria. In caso di recidiva gli oggetti, per gli alunni minorenni, dovranno essere ritirati dai genitori. In caso di oggetti pericolosi la riconsegna sarà effettuata solo ai familiari degli alunni minorenni, in qualsiasi momento, oppure allo studente maggiorenne alla fine dell'anno scolastico. Il rifiuto di consegnare gli oggetti di cui sopra viene riportato sul registro di classe o qualora la famiglia risultasse impossibilitata a consultare il registro classe viva il coordinatore provvederà a informarla tramite il libretto personale o fonogramma .
- **Allontanamento temporaneo dall'aula di lezione**, qualora il comportamento sia di tale gravità da impedire il regolare svolgimento delle lezioni. Sul registro devono essere indicate le motivazioni dell'insegnante e le eventuali osservazioni dello studente. Il docente, sotto la sua personale responsabilità, dovrà affidare momentaneamente lo studente ad altro personale scolastico, assicurandosi dell'effettiva sorveglianza durante la permanenza fuori dall'aula.
- L'alunno allontanato momentaneamente dall'aula ha l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della stessa. Se il comportamento trasgressivo non cessa in tempi brevi, il docente

avviserà il Dirigente o un suo collaboratore.

\* **Sospensione con obbligo di frequenza.**

\* **Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni** (di competenza del Consiglio di Classe).

\* **Allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni** (di competenza del Consigliod'Istituto).

\* **Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi** (di competenza del Consiglio d'Istituto).

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di infrazioni disciplinari. gravi o reiterate (dopo cinque note riportate sul registro di classe), computando anche quelle che si riferiscono a comportamenti scorretti collettivi.

Sono ritenuti elementi che concorrono alla definizione della gravità dell'infrazione disciplinare:

\*i comportamenti che si configurano come atti di "bullismo";

\*la volontarietà del comportamento scorretto;

\*il livello di negligenza o imprudenza;

\*il concorso nell'azione scorretta da parte di più studenti;

\*la situazione disciplinare pregressa dello studente;

\*l'esistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti.

## **ASPETTI PROCEDURALI**

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal consiglio di classe; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi). La sanzione deve essere comminata entro trenta giorni dalla contestazione dell'addebito; entro lo stesso termine viene disposta l'archiviazione.

La sanzione va comunicata con motivazione in forma scritta dal Dirigente Scolastico che può allegare il verbale della riunione dell'organo collegiale. Dalla data della comunicazione decorrono i termini per l'impugnazione.

Le deliberazioni degli organi competenti, convocati di norma con cinque giorni di anticipo, sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (il quorum deve essere comprensivo della componente "allargata").

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente (art. 37, c. 3 del TU).

Il presente Regolamento istituisce e disciplina l'organo di garanzia, cui il sanzionato può ricorrere avverso la sanzione.

## **PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI**

Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione degli addebiti, all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente. La contestazione di addebito - avvio del procedimento disciplinare è stilata dal Dirigente scolastico o da un collaboratore delegato a seguito di sintetica relazione dei fatti accaduti.

Il testo della contestazione, in forma scritta, deve contenere una descrizione del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri, di cui allo Statuto, così come codificati nel regolamento di disciplina interno.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della



maggior et . Per gli alunni maggiorenni, copia della contestazione   comunque trasmessa alla famiglia.

Il testo della contestazione degli addebiti deve contenere le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa. Esso   notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano.

Il Dirigente scolastico raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando la seduta all'esaurimento della fase istruttoria, di norma entro 15 giorni scolastici dalla contestazione di addebito. La convocazione del Consiglio di classe pu  essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

### **La seduta disciplinare dell'Organo competente   divisa in due momenti.**

1. Il primo momento   finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento con l'assistenza dei genitori, obbligatoria se minorenne. L'interessato pu  avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che pu  essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente, valutati gli elementi emersi in fase istruttoria, pu  deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purch  vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento   finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente   valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilit  di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, pu  disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione   rivolta anche alla famiglia.

Per allontanamenti dalla scuola superiori a 7 giorni il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunit  scolastica.

### **PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI**

Il procedimento disciplinare   avviato dalla Scuola attraverso la contestazione degli addebiti, all'interno della quale   contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente. La contestazione di addebito - avvio del procedimento disciplinare   stilata dal Dirigente scolastico o da un collaboratore delegato a seguito di sintetica relazione dei fatti accaduti.

Il testo della contestazione, in forma scritta, deve contenere una descrizione del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri, di cui allo Statuto, cos  come codificati nel regolamento di disciplina interno.

La contestazione degli addebiti   inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della maggior et . Per gli alunni maggiorenni, copia della contestazione   comunque trasmessa alla famiglia.

Il testo della contestazione degli addebiti deve contenere le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa. Esso   notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano.

- Il Dirigente scolastico raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, constatato che l'infrazione per la sua gravit  rientra nelle casistiche che prevedono la sospensione dall'attivit  didattica anche per un periodo superiore a 15 giorni, mediante specifica

deliberazione della Giunta Esecutiva, convoca un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e/o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente, valutati gli elementi emersi in fase istruttoria, può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

La sanzione dell'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni costituisce provvedimento di particolare gravità. Si ritiene pertanto utile riprendere nel presente Regolamento alcune indicazioni della circolare MIUR Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008, illustrativa del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria .

Nello specifico si richiama quanto segue:

### **C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);  
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

### **D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

## **SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME DI STATO**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

### **SANZIONI ACCESSORIE**

**In tutti i casi di allontanamento il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni.**

**Categorizzazione di modelli comportamenti trasgressivi dei doveri elencati e correlazione con il sistema delle sanzioni**

La seguente tabella descrive una serie di esempi, non esaustivi, di infrazioni alle regole comportamentali definite nel presente regolamento e, in linea indicativa, la tipologia delle sanzioni corrispondenti da irrogare, anche in relazione al grado di gravità.

<b>DESCRIZIONE INFRAZIONE</b>	<b>Provvedimenti e Sanzione per la PRIMA infrazione</b>	<b>Sanzione per INFRAZIONE GRAVE O PER REITERAZIONE</b>
Ritardo non giustificato	Richiamo verbale	Ammonizione scritta . Alla quinta infrazione nell'anno scolastico convocazione Consiglio di classe per
Assenza ingiustificata	Richiamo verbale	Ammonizione scritta . Alla quinta infrazione nell'anno scolastico convocazione Consiglio di classe per allontanamento
Giustificazione di assenza con firma contraffatta (per l'alunno minorenni)	Ammonizione scritta e convocazione famiglia	Alla terza infrazione nell'anno scolastico convocazione Consiglio di classe per allontanamento
Frequenza irregolare delle lezioni non giustificata da gravi e documentati motivi	Richiamo verbale e convocazione famiglia	Ammonizione scritta, convocazione famiglia ed inoltro di segnalazione ai servizi sociali
Disturbo ed altri comportamenti non corretti durante la lezione, la ricreazione, durante il cambio di insegnante all'entrata ed all'uscita a fine lezioni	Richiamo verbale e/o Ammonizione scritta	Alla terza infrazione nell'anno scolastico convocazione della famiglia; alla quinta convocazione del Consiglio di classe per allontanamento
Essere sprovvisti del materiale didattico e non ottemperare alle indicazioni fornite dai docenti riguardo alle comunicazioni scuola famiglia e allo svolgimento dei compiti in classe ed a casa	Richiamo verbale o scritto sul libretto	Alla terza infrazione nell'anno scolastico convocazione della famiglia
Mancanza libretto personale	Richiamo verbale	Alla terza infrazione nell'anno scolastico convocazione della famiglia
Violazione del divieto di fumo	Richiamo verbale e annotazione su un apposito registro, presso la stanza degli O.S.	Alla terza infrazione nell'anno scolastico Ammonizione scritta e sanzione amministrativa
Tenere Comportamenti non corretti durante le attività scolastiche previste nel POF PTOF d'istituto	Richiamo verbale e/o Ammonizione scritta	Alla quinta infrazione nell'anno scolastico Consiglio di classe per allontanamento
Uso di oggetti estranei alla didattica, cellulare acceso in orario scolastico	Richiamo verbale, nota sul registro e contestuale ritiro dell'oggetto in custodia temporanea	Alla terza infrazione nell'anno scolastico, ammonizione scritta, ritiro in custodia temporanea dell'oggetto, Convocazione famiglia, Consiglio di classe per allontanamento
Rifiuto di consegnare cellulari ed altri oggetti estranei alla didattica a seguito di richiesta dell'insegnante per uso non consentito in orario scolastico		Ammonizione scritta, Consiglio di classe per allontanamento

Violazione della privacy con registrazione e diffusione di suoni ed immagini non autorizzata		Ammonizione scritta, Consiglio di classe per allontanamento
Diffusione di suoni, immagini, filmati e foto che ledono la dignità delle persone (costituiscono aggravante nella definizione del provvedimento disciplinare della sospensione).		Ammonizione scritta, Consiglio di classe per allontanamento non minore di 10 giorni salvo esercizio di azione penale
Comportamento verbale/gestuale offensivo nei confronti dei compagni	Ammonizione scritta	Alla terza infrazione nell'anno scolastico convocazione Consiglio di classe per allontanamento
Comportamento verbale/gestuale offensivo nei confronti dei compagni configurabile come "bullismo"		Convocazione famiglia e Consiglio di classe per allontanamento
Comportamento verbale offensivo nei confronti di personale della scuola o adulti estranei alla scuola		Ammonizione scritta, convocazione famiglia e Consiglio di classe per allontanamento
Comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante una visita di istruzione o nel corso di conferenze	Ammonizione scritta	Convocazione famiglia e divieto di partecipare alla successiva visita in caso di infrazioni gravi convocazione Consiglio di classe per provvedimenti.
Sottrazione indebita di beni dei compagni o della scuola		Per il responsabile individuato: ammonizione scritta , convocazione della famiglia e consiglio di classe per allontanamento per provvedimenti in ordine alla gravità del fatto.
Atti di violenza fisica e/o verbale nei confronti di un compagno		Ammonizione scritta , convocazione della famiglia e Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto per allontanamento (minimo 7 giorni) salvo diversi provvedimenti.
Atti di violenza fisica e/o verbale nei confronti del personale della scuola		Ammonizione scritta , convocazione della famiglia e Consiglio d'Istituto per allontanamento (minimo 7 giorni) salvo diversi provvedimenti.
Atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone		Ammonizione scritta convocazione della famiglia e Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto per allontanamento (minimo 7 giorni) salvo diversi provvedimenti. Eventuale ripetizione del corso sulla sicurezza con relativo esame
Fare uso o spaccio di alcool e/o di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto e nelle sue pertinenze		Ammonizione scritta , , convocazione della famiglia e Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto per allontanamento (minimo 7 giorni) salvo diversi provvedimenti e segnalazioni alle autorità competenti



Comportamento che incide negativamente sul decoro ambientale mediante scritte o altri segni	Richiamo scritto e ripristino dello stato ambientale (infrazione lieve)	Ammonizione scritta convocazione della famiglia e Consiglio di Classe (infrazione grave) per allontanamento. Ripristino dello stato ambientale.
Atti di vandalismo	Ammonizione scritta, ripristino dello stato ambientale	Ammonizione scritta, convocazione della famiglia e Consiglio di Classe per allontanamento non inferiore a 10 giorni, ripristino dello stato ambientale
Somma di infrazioni di diverso tipo pari o superiori a 5		Convocazione famiglia, Consiglio di classe per allontanamento

In tutti i casi non previsti i docenti e il dirigente scolastico procederanno per analogia, attenendosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, delle norme attualmente in vigore e del presente Regolamento.

### ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'ALLONTANAMENTO

**Art.41** Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità. Tale attività devono avere finalità di tipo rieducativo. Lo studente maggiorenne ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa può comportare anche la regolare frequenza.

La famiglia che ha condiviso l'opzione per l'attività alternativa dovrà assicurare la sorveglianza del minore se l'attività è svolta presso l'Istituto o dovrà assumersi l'onere di portare il figlio presso le eventuali strutture esterne, affidandolo al personale ivi operante.

In caso di comportamenti non consoni dello studente durante lo svolgimento dell'attività alternativa questa verrà immediatamente sospesa, ne verrà data comunicazione alla famiglia e riprenderà a decorrere il normale iter di sospensione.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle “colpe” e delle sanzioni - gli studenti svolgeranno compiti utili alla collettività, in tempi coincidenti o meno con quelli della normale attività didattica; in tale secondo caso continueranno a frequentare le lezioni.

A puro titolo di esempio possono essere proposte le seguenti attività:

- pulizia:
  - a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
  - b) delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica;
  - c) dei banconi di lavoro della aule laboratorio;
  - d) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
  - e) dei cortili esterni della scuola.
- semplici compiti esecutivi:
  - a) biblioteca;
  - b) segreteria.
- stage ed altre attività anche presso strutture esterne all'Istituto ( a titolo di esempio alla Mensa dei poveri gestita a Gorizia dai frati cappuccini).

### RISARCIMENTO DEL DANNO

**Art.42** Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigilante direzione del personale, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

## IMPUGNAZIONI

**Art.43** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente designati dal Consiglio d'Istituto

I componenti dell' O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti.

I componenti sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato.

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

Nel caso di in caso di conflitto d'interesse che comporti incompatibilità (es.: docente che ha irrogato la sanzione) o dovere di astensione (per membri coinvolti) subentra il membro supplente.

I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore e studente presenti nella Giunta Esecutiva.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

## PROCEDURA

Ricevuta l'impugnazione, la convocazione dell'organo di garanzia spetta al Dirigente Scolastico, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. Il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro dieci giorni scolastici. La sanzione, se non già concretizzatasi, può venir sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente la motivazione giustificativa dell'assenza. L'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia è adottata a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

Ciascuno dei componenti dell' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia

e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

La decisione dell'Organo di Garanzia è debitamente motivata e viene comunicata con atto formale.

In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite comunicazione scritta.

La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

E' esperibile ricorso in via definitiva all'Organo di garanzia regionale, come stabilito dall'art. 5 del DPR 249/1998, con le modalità ed i criteri di funzionamento stabiliti con apposito regolamento.